

COMUNE DI
SPINEA



“Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio” (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006).

SETTORE AMBIENTE PATRIMONIO

Approvato con Delibera di Consiglio n° **107** del **28 Settembre 2010**, pubblicata all’Albo Pretorio il **07 Ottobre 2010**

Modificato con Delibera di C.C. n. 44 del 11/06/2015
--

TITOLO 1:	DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1	Premessa	4
Art. 2	Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 3	Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati	4
Art. 4	Principi generali	5
Art. 5	Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione.....	5
Art. 6	Accesso alle informazioni	5
TITOLO 2:	DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI.....	6
Art. 7	Definizioni.....	6
Art. 8	Classificazione dei rifiuti	7
TITOLO 3:	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI.....	9
Art. 9	Criteri di assimilazione.....	9
Art. 10	Esclusioni.....	10
Art. 11	Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi	10
TITOLO 4:	SISTEMI DI RACCOLTA.....	11
Art. 12	Raccolta differenziata	11
Art. 13	Sistemi di raccolta.....	11
Art. 14	Frequenza ed orari del servizio	12
Art. 15	Collocazione dei contenitori	12
Art. 16	Lavaggio dei contenitori per rifiuti e dei mezzi per la raccolta.....	14
Art. 17	Pesatura dei rifiuti	14
TITOLO 5:	ECOCENTRI	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
Art. 18	Ecocentri comunali	15
Art. 19	Modalità di accesso e apertura degli Ecocentri	15
Art. 20	Rifiuti ammessi agli Ecocentri	15
Art. 21	Obblighi del Gestore del servizio.....	16
Art. 22	Obblighi dell'utente dell'Ecocentro.....	16
TITOLO 6:	MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO.....	17
CAPO I: NORME GENERALI.....		17
Art. 23	Divieti generali	17
Art. 24	Divieti specifici	17
CAPO II: COMPOSTAGGIO DOMESTICO		18
Art. 25	Norme generali	18
Art. 26	Esclusioni dalla convenzione per il compostaggio domestico	18
Art. 27	Obblighi e divieti per l'utente	18
CAPO III: TRASPORTO.....		19
Art. 28	Trasporto.....	19
TITOLO 7:	GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO.....	20
Art. 29	Ambito di attività.....	20
Art. 30	Frequenza e modalità del servizio	20
Art. 31	Lavaggio stradale	21
Art. 32	Volantinaggio.....	21
Art. 33	Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti.....	21
Art. 34	Animali.....	21
Art. 35	Rifiuti inerti.....	21
Art. 36	Fabbricati ed aree scoperte	21
Art. 37	Mercati.....	21
Art. 38	Esercizi stagionali, piscine e campeggi	22
Art. 39	Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti	22
Art. 40	Manifestazioni pubbliche	23
Art. 41	Cave e cantieri	23
Art. 42	Soggetti	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 43	Contenuti minimi della convenzione	Errore. Il segnalibro non è definito.

TITOLO 8: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....24

Art. 44 Organi di vigilanza e controllo 24

Art. 45 Sanzioni..... 24

Art. 46 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali..... 25

Art. 47 Disposizione finale..... 25

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. Veneto n. 3/2000 e delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di pulizia del territorio.
3. Il Regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha come oggetto:
 - a. la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - f. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
 - g. la vigilanza ambientale
2. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente. Il Comune gestisce tale attività tramite il Gestore del servizio, secondo le modalità indicate in apposito Contratto di servizio.
3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 3 Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati

1. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio comunale. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. Il Comune può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

Art. 4 Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.
4. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
 - b. la promozione di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti;
 - c. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - d. la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

Art. 5 Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio. Tra le forme prioritarie di comunicazione il Comune provvederà a dare massima divulgazione alla tematica del ciclo dei rifiuti attraverso la pubblicazione di info, notizie e dati nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

Art. 6 Accesso alle informazioni

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.Lgs. n. 195/2005 e dal Regolamento comunale per l'accesso agli atti.

TITOLO 2: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

Art. 7 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a. *Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. *Produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c. *Detentore*: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d. *Gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
 - e. *Raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f. *Raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia;
 - g. *Smaltimento*: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - h. *Recupero*: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
 - i. *Imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - j. *Imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - k. *Imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - l. *Imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
 - m. *Rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione.
2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:
 - a. *Compostaggio domestico*: trattamento in proprio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali di origine domestica, al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost);

- b. *Conferimento*: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
- c. *Ecocentro o centro di raccolta*: area recintata, presidiata, aperta in determinati orari attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni, che non preveda l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;
- d. *Isola/Piazzola ecologica*: aree non custodite attrezzate con più contenitori per la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuti;
- e. *Raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
- f. *Raccolta con contenitori*: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (ecocentri, isole/piazzole ecologiche ecc.);
- g. *Spazzamento*: complesso di azioni per garantire la pulizia, l'asporto e l'allontanamento dei rifiuti urbani esterni, nelle strade, piazze e aree pubbliche;
- h. *Servizio integrativo*: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
- i. *Gestore del servizio*: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

Art. 8 Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Sono *rifiuti urbani*:
 - a. I *rifiuti domestici*, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
 - i. *Frazione organica dei rifiuti urbani (FORU)*: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
 - ii. *Frazione verde*: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato;
 - iii. *Frazioni secche recuperabili*: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
 - iv. *Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile*: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
 - v. *Rifiuti particolari*: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 2002 (contrassegnati con "*");
 - vi. *Ingombranti*: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
 - vii. *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)*: i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.

- b. *Rifiuti assimilati*: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo III° del presente Regolamento;
 - c. *Rifiuti dallo spazzamento delle strade*;
 - d. *Rifiuti esterni*, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. *Rifiuti vegetali* provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
 - f. *Rifiuti cimiteriali*: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).
3. Sono *rifiuti speciali*:
- a. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. I rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. I rifiuti da attività commerciali;
 - f. I rifiuti da attività di servizio;
 - g. I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
 - h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003;
 - i. I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.
4. Sono *rifiuti pericolosi* i rifiuti non domestici elencati nell'Allegato A della Direttiva ministeriale del Ministero dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del 9 aprile 2002 contrassegnati con “*”.

TITOLO 3: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art. 9 Criteri di assimilazione

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo 3 disciplinano in via provvisoria – fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali - quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato – l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.
2. Le disposizioni del presente Titolo 3 si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:
 - a. Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - b. Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - d. Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:
 - i. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - ii. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - iii. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
 - iv. i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
 - v. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - vi. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - vii. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - viii. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1,

lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g, punto 8 del D.P.R. n. 254/2003;

- e. rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico – all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
 - f. rifiuti prodotti presso attività industriali all'interno delle quali sono presenti anche superfici adibite ad uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.
3. I riferimenti quantitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1 e al comma 2 sono determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente titolo.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 10 Esclusioni

1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
- a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
 - b. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
 - c. siano classificati come pericolosi.
2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
- a. rifiuti costituiti da pneumatici;
 - b. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - c. rifiuti di imballaggi terziari;
 - d. rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

Art. 11 Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi

1. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettino i riferimenti quali-quantitativi di assimilazione definiti ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte terze.
2. I rifiuti speciali possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche.

TITOLO 4: SISTEMI DI RACCOLTA

Art. 12 Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata viene organizzata al fine di rispondere alle indicazioni di cui all'art. 2 della L.R. Veneto n. 3/2000 e delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti, in particolare prevedendo :
 - a. l'attivazione della raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella putrescibile relativa ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione;
 - b. l'attivazione della raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento ad impianti di recupero;
 - c. l'attivazione della raccolta delle rimanenti frazioni dei rifiuti urbani, operando prioritariamente la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l'utente.
2. La raccolta dei rifiuti può essere attivata per le frazioni indicate nell'allegato A della DGRV n. 511/2004.
3. Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006 il Comune deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all'utente di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.
4. E' fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.

Art. 13 Sistemi di raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - a. *Raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;
 - b. *Raccolta con contenitori stradali*: raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio (cassonetti, campane,...), sia in piazzole che in isole ecologiche;
 - c. *Raccolta presso Centri di Raccolta*: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti.
 - d. *Raccolta per specifiche categorie di rifiuti particolari*.
2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione e che presentino compatibilità tecnologica con gli impianti di trattamento specifici.
3. Le attrezzature impiegate per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al comma 1, lettera b, che ne permettono il conferimento sono così definite:
 - a. Raccolta del rifiuto urbano residuo: a mezzo contenitori stradali
 - b. Raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani: a mezzo contenitori stradali
 - c. Raccolta della frazione verde: a mezzo contenitori stradali

- d. Raccolta congiunta di carta: a mezzo contenitori stradali
 - e. Raccolta multi materiale costituito da imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e imballaggi di metallo: a mezzo contenitori stradali
 - f. Raccolta di indumenti: a mezzo di contenitori stradali
 - g. Raccolta di rifiuti particolari, quali pile e farmaci: a mezzo di contenitori stradali
 - h. Raccolta di rifiuti ingombranti e di rifiuti da apparecchiature elettroniche: presso il Centro di raccolta Comunale e/o a domicilio (servizio a pagamento)
4. Le tipologie di attrezzature di cui al comma 3 possono essere modificate con specifico atto dell'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale

Art. 14 Frequenza ed orari del servizio

1. Le frequenze e gli orari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani devono essere tali da non comportare rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.
2. Il prelievo dei rifiuti di cui al comma 3 dell'art 13 del presente Regolamento viene effettuato dal Gestore del servizio dalle ore 5.00 alle ore 22.00 sia in giornata feriale che festiva salvo disposizioni diverse emesse con specifico atto dell'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale.
3. Il servizio di spazzamento sarà organizzato in modo tale da rimuovere i materiali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
4. Il servizio di spazzamento viene effettuato dal Gestore del servizio dalle ore 5.00 alle ore 22.00 sia in giornata feriale che festiva salvo diverse disposizioni emesse dall'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15 Collocazione dei contenitori

1. Fatto salvo i casi di spostamento temporaneo previsti nel presente Regolamento, i contenitori posizionati sul territorio comunale, vengono collocati, di norma, ad una distanza massima di percorrenza su strada pubblica o privata ad uso pubblico dalle utenze servite come segue:
 - a. Raccolta del rifiuto urbano residuo, distanza massima metri 600
 - b. Raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani, distanza massima metri 600
 - c. Raccolta della frazione verde, distanza massima metri 1500
 - d. Raccolta congiunta di carta, distanza massima metri 1500
 - e. Raccolta multi materiale costituito da imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e imballaggi di metallo, distanza massima metri 1500
2. La localizzazione dei contenitori stradali è comunque eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.
3. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:

- a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
 - b. entro la distanza di visibilità tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
 - c. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
4. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a:
 - a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, rivendita di alimenti;
5. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
6. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
7. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in appositi siti opportunamente allestiti con piazzole pavimentate ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, di una efficace operazione di pulizia da parte del Gestore del servizio, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento dei suddetti siti si dovrà evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili. In caso di contenitori di rifiuti urbani collocati, anche temporaneamente, su di un marciapiede, si dovrà lasciare uno spazio utile di transito di almeno 90 cm. Ove non potesse essere tecnicamente lasciato tale spazio utile di transito, dovrà essere individuato un percorso alternativo, mediante apposita segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalla vigente normativa, che dovrà essere realizzata a cura del Comune.
8. Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante l'apposita segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalla vigente normativa, che dovrà essere realizzata a cura del Gestore del servizio in accordo con il Comune.
9. La localizzazione dei suddetti contenitori è stabilita, nel rispetto della normative vigente, dal Gestore del servizio previo concerto della Polizia Locale, e dell'Ufficio Ambiente e/o Lavori Pubblici.
10. Il Gestore del servizio ha la facoltà di collocare i contenitori all'interno di area privata in accordo sia con l'Amministrazione Comunale sia con il proprietario dell'area stessa.
11. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, di nuove asfaltature dovute al rifacimento del manto stradale o ad altri lavori che necessitino lo spostamento o l'inaccessibilità temporanea da parte degli utenti di eventuali piazzole ecologiche con contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, deve essere acquisito il preventivo parere del Gestore del servizio. Il ripristino

della condizione originaria delle suddette piazzole e della segnaletica orizzontale è a carico della ditta esecutrice dei lavori.

12. Nel caso di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria devono essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole ecologiche e/o la segnaletica orizzontale di delimitazione dei contenitori di rifiuti urbani, sulla base di standards predisposti dal Gestore del servizio, d'intesa con il Comune, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.
13. E' vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
14. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
15. E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

Art. 16 Manutenzione e lavaggio dei contenitori per rifiuti e dei mezzi per la raccolta

1. Al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria, i contenitori per rifiuti, le relative piazzole di posizionamento e le eventuali isole ecologiche ed i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo ed in buona funzionalità e sicurezza.

Art. 17 Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e smaltimento.
2. Il Gestore del servizio mette a disposizione del Comune in qualunque momento i dati relativi alla pesatura.

TITOLO 5: CENTRI DI RACCOLTA(ECOCENTRI)

Art. 18 Centri di raccolta comunali

1. I Centri di Raccolta Comunali rientrano tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Comune e il Gestore del servizio rendono pubblici i siti ove sono installati i Centri di Raccolta Comunali.
3. Nel rispetto delle normative vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento, il Comune adotta apposito regolamento per l'utilizzo dei Centri di Raccolta Comunali.
4. Rientrano in tale titolo i Centri di Raccolta Consortili messi a disposizione del Gestore del servizio che abbiano attivato una modalità tale da identificare il produttore che conferisce il rifiuto.

Art. 19 Modalità di accesso e apertura dei Centri di Raccolta Comunali

1. Il servizio di gestione dei rifiuti presso i Centri di Raccolta Comunali è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore e del Gestore del servizio.
2. Nel rispetto delle normative vigenti, gli utenti possono accedere ed usufruire dei Centri di Raccolta Comunali.
3. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti nel Regolamento dei Centri di Raccolta Comunali.
4. Il Comune ha la facoltà, nel caso di situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato, di modificare temporaneamente i giorni e gli orari di cui al comma 4, previa comunicazione al Gestore del servizio e alla Provincia. In tal caso il Gestore del servizio dà pubblicità e comunicazione dei temporanei cambiamenti esponendo avvisi all'ingresso dei Centri di Raccolta Comunali e/o attraverso altre opportune forme di comunicazione.

Art. 20 Rifiuti ammessi ai Centri di Raccolta Comunali

1. Gli utenti possono conferire nei Centri di Raccolta Comunali le tipologie dei rifiuti secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dal Gestore del servizio e dall'autorizzazione provinciale del Centro stesso.
2. Il Comune sentito il Gestore del servizio ha la facoltà di avviare l'iter autorizzatorio per introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti conferibili presso i Centri di Raccolta Comunali.

Art. 21 Obblighi del Gestore del servizio

1. Il Gestore del servizio è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo dei Centri di Raccolta Comunali, dandone informazioni e istruzioni agli utenti durante il conferimento.
2. Il Gestore del servizio è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere e collaborare con l'utente, qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Il Gestore del servizio è tenuto a svolgere direttamente, limitatamente ai rifiuti particolari, le operazioni di conferimento nei contenitori specifici.
4. Il Gestore del servizio adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale e di controllo dei rifiuti ammessi nello stesso.
5. Il Gestore del servizio non consente l'accesso a chiunque non sia in grado di identificarsi, nonché a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.

Art. 22 Obblighi dell'utente del Centro di Raccolta Comunale

1. È vietato l'abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno dei Centri di Raccolta Comunali o all'esterno degli stessi.
2. L'utente è tenuto ad un comportamento rispettoso nei confronti del Gestore dei Centri di Raccolta Comunali.
3. È vietato manomettere, imbrattare o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nei Centri di Raccolta Comunali.
4. È vietato l'accesso degli utenti in assenza del Gestore del servizio.
5. È vietato agli utenti permanere nei Centri di Raccolta Comunali oltre il tempo utile e necessario ad effettuare il conferimento differenziato dei rifiuti.
6. È vietato agli utenti prelevare rifiuti dai Centri di Raccolta Comunali.
7. L'utente è tenuto a consultare le informazioni di sicurezza e le istruzioni di uso dei Centri di Raccolta Comunali esposte all'ingresso degli stessi.
8. Qualora l'utente contravvenga alle norme di cui ai precedenti commi, il Gestore del servizio è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l'intervento della Polizia Locale.

TITOLO 6: MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO

CAPO I: NORME GENERALI

Art. 23 Divieti generali

1. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
3. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta, differenziata e non, dei rifiuti.
4. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti alla raccolta.
6. E' vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 24 Divieti specifici

1. I rifiuti urbani domestici e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, nei modi e nei tempi, stabiliti nel presente Regolamento e nelle Ordinanze in materia.
2. Salvo diverse disposizioni, i rifiuti devono essere contenuti in appositi contenitori così come definiti nel presente Regolamento.
3. La quantità del rifiuto conferito giornalmente deve essere compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del servizio. Quantità non compatibili con il servizio di raccolta potranno essere conferiti previo accordo, anche economico, con il Gestore del servizio.
4. Nelle zone ove è in atto il servizio di raccolta porta a porta, gli utenti devono depositare i rifiuti in sacchetti ben chiusi, o altri contenitori appositi, nelle aree prospicienti l'abitazione o l'attività e in posizione visibile e facilmente raggiungibile dagli addetti alla raccolta. In tali zone, è obbligatorio il deposito di sacchetti o altri contenitori appositi, secondo gli orari stabiliti dal Comune, sul piano stradale, all'esterno della propria abitazione o attività commerciale, immediatamente a ridosso della porta dell'abitazione o dell'attività stessa.

5. E' in ogni caso vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici e speciali assimilati:
- liquidi in qualsiasi quantità;
 - materiali in combustione;
 - materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.

CAPO II: COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 25 Norme generali

- Il Comune favorisce, anche mediante riduzione della tassa rifiuti, il ricorso al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani (FORU) e dei rifiuti vegetali di origine domestica;
- Le utenze domestiche interessate possono stipulare con il Comune o il Gestore del servizio apposite convenzioni.
- Ogni richiesta presentata è di norma valida per una sola unità immobiliare; la pratica di compostaggio non è ammessa per le unità condominiali, fatta eccezione per quelle che dispongono di uno scoperto privato adibito a verde, di pertinenza dell'abitazione per la quale viene richiesta la riduzione sulla tassa rifiuti; in tal caso spetta al richiedente la verifica della presenza di eventuali vincoli condominiali.
- Il Comune, anche attraverso il Gestore del servizio, controlla e verifica eventuali irregolarità connesse alla convenzione con l'utente.

Art. 26 Esclusioni dalla convenzione per il compostaggio domestico

1. Sono escluse dalla convenzione di cui all'articolo precedente:
- Le utenze non domestiche;
 - Le utenze domestiche che non dispongano di un'area con caratteristiche e superficie ritenute adeguate dal Comune o dal Gestore del servizio;
 - Le utenze che ad un controllo non risultino rispettare le condizioni stabilite nel presente regolamento e nella convenzione medesima stipulata.

Art. 26 bis Metodologie di compostaggio e rifiuti compostabili

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle zone agricole identificate come "E1", "E2" e "E3" del P.I. - Piano degli Interventi (ex P.R.G.), sono ammesse esclusivamente le seguenti metodologie di compostaggio:
- Composter chiuso in plastica di tipo commerciale;
 - Cassa di compostaggio in legno e/o rete metallica;
2. Nelle zone agricole identificate come "E1", "E2" e "E3" del P.I. - Piano degli Interventi (ex P.R.G.), oltre a composter e cassa, è ammessa la pratica di autocompostaggio tramite:
- Cumulo (dimensioni minime per una efficace trasformazione del materiale: larghezza 1 m; profondità 1 m; altezza 80 cm);
 - Concimaia, esclusivamente per concimaia attiva utilizzata per allevamento animali e rispondente alle normative vigenti (DM 7/4/2006; DGR n. 2495/2006): platea impermeabilizzata munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale a tenuta stagna, dotata di una pendenza minima dell' 1% per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
3. Possono essere compostati i rifiuti di natura organica e rifiuti vegetali esclusivamente di provenienza domestica, adatti alla pratica di compostaggio, quali per es. scarti di frutta e verdura; filtri di the e fondi di caffè; tovaglioli e fazzoletti di carta; fiori recisi appassiti e piante anche con pane di terra; cenere di legna; segatura e trucioli di legno non trattato; fogliame ed erba tagliata (appassita e a piccoli strati); ramaglie e potature ridotte in pezzi, etc.

Art. 27 Obblighi e divieti per l'utente

1.L'utente é tenuto:

- a) a praticare l'attività di compostaggio in via continuativa per tutto il corso dell'anno solare;
- b) ad utilizzare il compost prodotto per fini agronomici nelle aree di pertinenza dell'abitazione;
- c) a realizzare il compostaggio esclusivamente su aree scoperte adibite a verde di pertinenza dell'abitazione per cui si richiede la riduzione della tassa rifiuti, in luogo ben definito e verificabile;
- d) a posizionare il sito del compostaggio in modo da non arrecare disagio ai vicini confinanti;
- e) a condurre la pratica di compostaggio in modo corretto nel rispetto della tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente e a provvedere ad ogni intervento necessario per impedire la formazione di cattivi odori e lo sviluppo di insetti/roditori;
- f) a consentire in qualunque momento l'accesso di personale del Comune o altro personale appositamente incaricato, anche attraverso il Gestore del servizio, che provvederà alla verifica e controllo sulla effettiva pratica del compostaggio e del possesso dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

2. E' vietato agli utenti convenzionati il conferimento al servizio pubblico della frazione organica dei rifiuti urbani (FORU) e della frazione di rifiuto verde, fatta eccezione per le eccedenze proveniente da sfalci, potature o residui dell'orto in esubero rispetto alle capacità di compostaggio e per il fogliame resistente alla degradazione (per es. foglie di magnolia, aghi di conifere, etc.).

3.L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a darne immediata formale comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune, specificando la data di cessazione e l'indirizzo dell'utenza.

4.Il Gestore del servizio e il Comune sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di compostaggio domestico degli utenti.

CAPO III: TRASPORTO

Art. 28 Trasporto

1. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.

TITOLO 7: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 29 Ambito di attività

1. Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento, così come definito all'art. 8, comma 2, lettera c del presente Regolamento, è esteso a tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese all'interno del territorio comunale.
2. Le aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:
 - a. le strade e le piazze, compresi i portici ed i marciapiedi, classificati come comunali;
 - b. i tratti delle strade statali e provinciali interni ai centri urbani;
 - c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);
 - d. le aree dei cimiteri;
 - e. le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale (comprese le scalinate) aperte al pubblico;
 - f. le aree a verde pubblico e/o attrezzate disponibili permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e di giardini comunali aperti al pubblico, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali;
 - g. le rive dei corsi d'acqua;
 - h. le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse;
 - i. le piste ciclabili.
3. Il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme del presente Regolamento.

Art. 30 Frequenza e modalità del servizio

1. Il Gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio.
2. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio:
 - a. servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade ed aree pubbliche;
 - b. lavaggio stradale;
 - c. pulizia dell'imbocco e/o superficiale delle caditoie;
 - d. asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
 - e. installazione negli spazi pubblici di appositi contenitori portarifiuti, a disposizione degli utenti e loro periodico svuotamento;

Art. 31 Lavaggio stradale

1. Per lavaggio stradale s'intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, scale e scalinate secondo modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale ed alle condizioni meteorologiche.
2. Il lavaggio stradale viene effettuato dal Gestore del servizio come indicato nel Contratto di servizio.

Art. 32 Volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini in luoghi pubblici o aperti al pubblico e la loro collocazione su veicoli in sosta.

Art. 33 Carico/scarico di merci e materiali e defissione manifesti

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

Art. 34 Animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Art. 35 Rifiuti inerti

1. I materiali provenienti da demolizioni o costruzioni non possono essere conferiti nei contenitori o al servizio ordinario di raccolta.
2. Per piccole quantità derivanti da piccoli lavori di manutenzione possono essere conferiti nel Centro di Raccolta Comunale o nei Centri Consortili secondo quanto previsto nel Regolamento dei singoli Centri.

Art. 36 Fabbricati ed aree scoperte

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

Art. 37 Mercati

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai

rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita e liberata, ad opera dei singoli concessionari, entro gli orari di chiusura delle operazioni commerciali stabiliti da apposito regolamento dell'ufficio Commercio del Comune o da disposizione degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale.
3. Per consentire al personale del Gestore del servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, che possono essere effettuate solo dopo che tutti i concessionari hanno lasciato libera l'area del mercato, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta e dei divieti di accesso all'area del mercato appositamente indicati con ordinanze comunali.
4. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, l'Ente promotore deve sottoscrivere apposita convenzione con il Gestore del servizio se non diversamente previsto nel Contratto del servizio.

Art. 38 Esercizi stagionali, piscine e campeggi

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi, devono comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso (non inferiore a 7 giorni lavorativi feriali), la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area ove si trova l'esercizio e l'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti urbani collocati dal Gestore del servizio su area pubblica o concordata.
3. I titolari di esercizi stagionali, piscine e campeggi devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività, impegnandosi a sensibilizzare i propri clienti.
4. Ogni onere sostenuto dal Comune connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto se non previsto nel Contratto del servizio.

Art. 39 Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti

1. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park, devono comunicare al Comune, con congruo preavviso (non inferiore a 20 giorni lavorativi feriali), la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti e dai concessionari delle aree al termine dell'utilizzo.
3. Le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia sulle strade e aree pubbliche, di cui al comma 1, possono essere effettuate da parte del Gestore del servizio solo dopo che le stesse

strade e aree pubbliche sono state lasciare libere e ne viene vietato l'accesso o il transito durante le operazioni di pulizia da parte degli organi competenti.

4. Ogni onere sostenuto dal Comune connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto se non diversamente previsto nel Contratto del servizio.

Art. 40 Manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso (non inferiore a 20 giorni lavorativi feriali), il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. I promotori di cui al comma 1 devono mantenere, durante e al termine della manifestazione, le aree pulite.
3. I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni se non diversamente previsti nel Contratto del servizio.
5. Le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia sulle strade e aree pubbliche, di cui al comma 1, possono essere effettuate da parte del Gestore del servizio solo dopo che le stesse strade e aree pubbliche sono state lasciare libere e ne viene vietato l'accesso o il transito durante le operazioni di pulizia da parte degli organi competenti.

Art. 41 Cave e cantieri

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. I proprietari medesimi sono tenuti a provvedere alla pulizia ed asporto dei rifiuti prodotti dall'attività stessa nelle aree interne, nei tratti stradali e nelle aree confinanti, pubbliche od aperte al pubblico.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

TITOLO 8: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42 Organi di vigilanza e controllo

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza dalle Aziende Socio-Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente Veneto (A.R.P.A.V.).
2. Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.
3. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 43 Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Art. 15 comma 13	Spostamento dei contenitori	€ 25.00	€ 500.00
Art. 15 comma 14	Apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui contenitori	€ 25.00	€ 500.00
Art. 15 comma 15	Manomissione o danneggiamento di contenitori	€ 50.00	€ 500.00
Art. 23 commi 3 e 4	Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee	Vedi artt. 255 e 256 D.Lgs. n.152/2006	
Art 23 comma 5	Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 50.00	€ 500.00
Art 23 comma 6	Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.	€ 100.00	€ 500.00
Art 24 comma 1	Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso /Conferimento di rifiuti	€ 100.00	€ 500.00

	speciali con rifiuti urbani.		
Art 24 comma 5	Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	€ 50.00	€ 500.00
Art. 27 comma 3	Conferimento da parte di utenti convenzionati per il compostaggio domestico dei rifiuti organici presso i contenitori stradali o isole/piazzole ecologiche	€ 100.00	€ 500.00
Art. 32 comma 1	Collocazione di volantini sui mezzi e il loro abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico Volantinaggio svolto in modo non consentito	€ 50.00	€ 500.00
Art. 33	Mancata pulizia dell'area dopo operazioni di carico e scarico o defissione di manifesti	€ 100.00	€ 500.00
Art. 34	Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali	€ 50.00	€ 500.00
Art. 37 comma 2	Mancata pulizia dell'area di posteggio entro gli orari di chiusura delle operazioni commerciali	€ 100.00	€ 500.00
Art. 39	Mancata pulizia dell'area in concessione di pubblici esercizi, spettacoli viaggiatori e Luna Park durante ed al termine dell'utilizzo	€ 100.00	€ 500.00
Art. 40	Mancata pulizia dell'area al termine della manifestazione pubbliche	€ 100.00	€ 500.00

Art. 44 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

1. Nella more della attuazione del titolo 3 del presente Regolamento, fino alla approvazione del provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 9, continuano ad applicarsi i criteri vigenti di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D.Lgs. n. 152/2006 e le relative norme di attuazione, la normativa di settore nazionale e regionale.
3. S'intendono abrogate le disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente regolamento s'intende automaticamente abrogato e/o modificato dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con esso contrastanti.

Art. 45 Disposizione finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 10° giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.